



# COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82  
Tel. 0445/698411 - Fax 0445/698444  
www.comune.piovene-rocchette.vi.it

c.a.p. 36013  
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242  
info@comune.piovene-rocchette.vi.it

## SERVIZIO AFFARI GENERALI

N. 560 di Reg. Ord.

Il, 14-11-2002

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO - [REDACTED] GIORGIO E [REDACTED] ELENA**

### IL SINDACO

VISTO il verbale prot.n. [REDACTED] del [REDACTED] redatto dall'Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 Alto Vicentino - Regione Veneto a carico di:

[REDACTED] Giorgio e [REDACTED] Elena residenti a [REDACTED] Via [REDACTED]

genitori di [REDACTED] Elisa;

verbale con il quale è stata contestata la violazione a:

Legge 165 del 27.05.1991, art. 1 della L. 2073/1968 n. 419, art. 1 della L. 04.02.1966 n. 51 - accertamento per mancata esecuzione della profilassi vaccinale obbligatoria;

In data 26.07.2002 è pervenuto al Comune di Piovene Rocchette il verbale dell'U.L.S.S. n.4 "Alto Vicentino" nel quale i sigg.ri [REDACTED] Giorgio e [REDACTED] Elena hanno dichiarato di non voler sottoporre il proprio figlio [REDACTED] Nicola alle vaccinazioni antiepatite-B, antidifterite, antitetanica e antipoliomelite;

#### PRESO ATTO CHE:

- In data 08.08.2002 prot.n.11480 è pervenuto uno scritto difensivo con il quale i sigg.ri [REDACTED] Giorgio e [REDACTED] Elena hanno rappresentato varie argomentazioni per le quali non hanno sottoposto la figlia Elisa alle vaccinazioni sopra indicate;

RILEVATO che con la recente pronuncia proprio del Tribunale di Vicenza n. 319 del 16.12.1999 è stato dichiarato che l'illecito amministrativo non sussiste nel caso di mancata sottoposizione al vaccino obbligatorio, sulla base delle seguenti motivazioni testualmente riportate: "Nel merito, va rilevato come la vaccinazione obbligatoria dei bambini entro il primo anno di vita integra un trattamento sanitario obbligatorio compatibile con l'articolo 32 Cost. solo nella misura in cui essa non incida sullo stato di salute di chi la subisce (cfr. Corte Costituzionale 307/1990).

In questo senso, la nota e diffusa conoscenza dei rischi potenziali che possono subire bambini sottoposti a vaccinazione obbligatoria, tanto da indurre il Governo ad ammettere alla frequenza scolastica anche bambini non vaccinati, porta a giustificare il comportamento del ricorrente, che ha agito, in assenza di specifiche informazioni sulla compatibilità della vaccinazione con le condizioni di salute della propria figlia, allo scopo di salvaguardare la salute della minore.

La situazione va quindi inserita nel contesto della scriminante dello stato di necessità, disciplinata dall'articolo 54 c.p. e richiamato dall'articolo 4 l. 689/1981."

RITENUTO, pertanto che le motivazioni predette costituiscono valido fondamento per l'adozione del provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo in parola, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la legge 24.11.1981, n. 689;

### DISPONE

- \* L'archiviazione del procedimento amministrativo a carico dei sigg.ri [REDACTED] Giorgio e [REDACTED] Elena residenti a [REDACTED] in Via [REDACTED] promosso con il verbale di accertamento prot.n. 425/II del 15.07.2002 emesso dall'Unità Locale Socio Sanitaria n. 4;